





# GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Egidio Carlomagno nella seduta del 18 GIUGNO 2024:

## CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA C5

### GARE DEL 27/ 5/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 5/2024 STIMIGLIANO 1969 - REAL FIUMICINO C5

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società REAL FIUMICINO C5 Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art.55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art 10, comma del C.G.S. e l'art.53, commi 2 e 7 delle NOIF

#### PQM

#### DECIDE

A) Di infliggere alla Società REAL FIUMICINO C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica.

B) Di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 100.00 1° rinuncia

# **CAMPIONATO FINALI C5 SERIE D FEMM.LE ROMA C5**

**GARE DEL 14/ 6/2024**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 14/ 6/2024 LADY CISTERNA - NAZARETH

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 1° minuto del I° tempo, la Società LADY CISTERNA rimaneva in campo con un numero di calciatrici inferiore al minimo stabilito al comma 2 dell'art.73 delle NOIF e, pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0/0

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società LADY CISTERNA

Visto l'art.10, comma 1 del C.G.S. e l'art.53, comma 2 delle NOIF.

### **DECIDE**

- A) Di infliggere alla Società LADY CISTERNA la punizione sportiva della perdita della gara con in punteggio di 0/6.

**IL GIUDICE SPORTIVO  
DOMENICO D'AMBROSIO**

**Publicato in Roma il 19 GIUGNO 2024**

**IL SEGRETARIO**  
Giovanni Parisi

**IL DELEGATO**  
Angelo Di Benedetto